**D.g.r. 19 ottobre 2026 - n. XII/6951**
**Approvazione criteri applicativi della misura «Fondo di Garanzia Lombardia» per sostenere l'accesso al credito delle imprese e dei lavoratori autonomi lombardi e contestuale chiusura della misura «Credito Adesso Lombardia Factoring» di cui alla d.g.r. n. XII/2995/2024**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e la promozione di strumenti di finanza alternativa, attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito da parte delle imprese;

Richiamati:

- la d.g.r. 2 dicembre 2009, n. VIII/10672 «Approvazione degli schemi di «Accordo quadro» e «Contratto quadro di finanziamento» fra BEI e Regione Lombardia»;
- la d.g.r. del 28 luglio 2011 n. IX/2048 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI», con una dotazione iniziale di euro 23.000.000,00 rinviando a successiva deliberazione l'approvazione dei criteri applicativi per l'attuazione dell'intervento;
- la d.g.r. 26 ottobre 2011, n. IX/2411 (Misura «Credito Adesso») con la quale sono state istituite, con una dotazione complessiva pari ad euro 500.000.000,00, le tre linee d'intervento denominate «Generale», «Aggregazione d'impresa» e «Attrattività» e approvati i relativi criteri attuativi;
- il decreto 23 novembre 2011, n. 11068 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011: estensione al settore delle costruzioni della possibilità di accesso alle linee d'intervento «Generale», «Aggregazione d'impresa» e «Attrattività»;
- la d.g.r. 17 maggio 2013, n. X/151 «Determinazioni a sostegno del sistema delle imprese della Provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della Strada Statale 36 (SS 36)», con cui a valere sulla linea «Generale» è stata istituita una riserva a favore delle imprese della Provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della SS 36, di importo pari a euro 5.000.000,00 prevedendo al contempo di incrementare, portandolo al 3% il contributo in conto abbattimento tassi riconosciuto a tali imprese interessate dalla chiusura della SS 36 e successivo decreto n. 4744 del 4 giugno 2013 recante «Determinazioni in merito all'estensione delle agevolazioni di cui alla d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013, alle imprese della provincia di Lecco interessate dalla chiusura della SS 36»;
- la d.g.r. 17 ottobre 2014, n. X/2519 recante «Determinazioni a sostegno del sistema delle imprese danneggiate dall'embargo russo introdotto ad agosto 2014»;
- la d.g.r. 29 febbraio 2016, n. X/4865 ad oggetto «Rimodulazione Credito Adesso (d.g.r. n. IX/2411) e agevolazioni finanziarie alle agenzie di viaggio»;
- la d.g.r. 9 ottobre 2017, n. X/7203 avente ad oggetto: «Rimodulazione della misura «Credito Adesso» (d.g.r. n. IX/2411): ampliamento dei soggetti potenziali beneficiari» con la quale, tra l'altro si è estesa la possibilità di accesso alla misura «Credito Adesso» anche alle associazioni di professionisti e ai liberi professionisti, appartenenti al settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche, codice ISTAT primario - ATECO 2007 - lett. M definendo come «liberi professionisti» quelli che hanno avviato la propria attività» professionale come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i, e che abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia e che, per tale attività professionale, risultino iscritti all'Albo professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale, regionale, interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione di qualità rilasciata ai sensi della medesima legge (elenco MISE);
- la d.g.r. 10 settembre 2018, n. XI/514 «Incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione di una riserva a favore delle emittenti radiotelevisive»;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. X/1671 «Ampliamento del plafond finanziamenti e modifica della misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 24 ottobre 2011 n. IX/2411», con la quale è stato integrato il plafond finanziamenti ed è stato semplificato l'accesso alla misura, in ottica di snellimento degli adempimenti a carico delle imprese, tramite una unica modalità di accesso semplificata, opportunamente integrata con gli indicatori di bilancio;
- la d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2896 «Incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso, di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011, n. IX/2411» che quale prima risposta immediata all'emergenza COVID-19, ha ampliato la possibilità di finanziamenti fino a ulteriori euro 15.000.000,00 e integrato la disponibilità del Fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» presso Finlombarda s.p.a., per un euro 500.000,00;
- la d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 «Misure di sostegno alla liquidità per la ripresa e la gestione dell'emergenza COVID 19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova Linea di intervento «Credito Adesso Evolution» che, in risposta all'emergenza Covid-19 e al bisogno di liquidità delle imprese lombarde, ha apportato modifiche alla misura Credito Adesso e ha attivato la nuova Linea Credito Adesso Evolution con una dotazione per i finanziamenti fino a euro 67.000.000,00 e per il Fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» presso Finlombarda s.p.a., per euro 7.353.000,00;
- la d.g.r. 12 maggio 2020, n. XI/3125 «Modifiche e ampliamento dei soggetti beneficiari per le misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074»;
- la d.g.r. 26 maggio 2020, n. XI/3171 «Ulteriori determinazioni sulla misura Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e sulla misura Turnaround Financing di cui alla d.g.r. 16 marzo 2020, n. XI/2943» che ha allargato la platea dei beneficiari di «Credito Adesso Evolution» a Parchi di divertimento e parchi tematici, stabilimenti termali e intermediari del commercio;
- la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3495 «Rifinanziamento e modifiche della linea Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074»;
- la d.g.r. 26 ottobre 2020, n. XI/3719 che ha integrato ulteriormente la dotazione finanziaria della Linea «Credito Adesso Evolution», di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074, con euro 2.000.000,00 il Fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» e ampliato il Plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 22.000.000,00;
- la d.g.r. 3 novembre 2020, n. XI/3779 «Linea Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i.: determinazioni tecniche sul rifinanziamento oggetto della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3495 in relazione all'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 e aggiornamento del Prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. XI/3468 del 5 agosto 2020»;
- la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4135 che ha integrato ulteriormente la dotazione finanziaria della linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 con ulteriori 25.000.000,00 di euro per il Fondo Abbattimento Tassi e ha ampliato il Plafond finanziamenti per ulteriori 270.000.000,00 di euro;
- la d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5357 che ha nuovamente aumentato la dotazione finanziaria della linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 per 24.000.000,00 di euro per il Fondo Abbattimento Tassi e per ulteriori 300.000.000,00 di euro per il Plafond finanziamenti, sulla base dell'andamento dei tassi di interesse;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6899 che ha nuovamente aumentato la dotazione finanziaria della linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 per 15.843.393,00 di euro per il Fondo Abbattimento Tassi e per ulteriori 160.000.000,00 di euro per il Plafond finanziamenti;

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7536 che ha nuovamente incrementato la dotazione finanziaria della linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 per euro 16.000.000,00 per il Fondo Abbattimento Tassi e per ulteriori euro 160.000.000,00 per il Plafond finanziamenti;
- la d.g.r. 9 settembre 2024, n. XII/2995 avente ad oggetto: «Misura «Credito Adesso Lombardia Factoring» a supporto dell'accesso al credito per le filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 5899/2022 e s.m.i.: Definizione dei criteri»;

Dato atto che la soprarichiamata d.g.r. 9 settembre 2024, n. XII/2995 ha previsto, tra l'altro:

- di approvare i criteri della misura «Credito Adesso Lombardia Factoring», strutturando l'agevolazione in forma di garanzia regionale gratuita a copertura del mancato rimborso delle operazioni finanziarie ammissibili concesse dai factor alle Piccole e Medie Imprese (PMI) appartenenti ad una delle filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della richiamata d.g.r. 30 novembre 2022, n. XI/7446 e s.m.i.»;
- che la copertura finanziaria della misura «Credito Adesso Lombardia Factoring», pari a 20.000.000,00, è assicurata da economie generatesi nelle misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution (escluse le risorse FSC) come di seguito indicato:
  - Euro 651.897,93 dalla gestione 815;
  - Euro 13.731.051,33 dalla gestione 884;
  - Euro 5.617.050,74 dalla gestione 895;
- che Finlombarda s.p.a. è stata confermata quale Soggetto gestore della misura Credito Adesso Lombardia Factoring» e del relativo Fondo di Garanzia;

Dato atto altresì che:

- in attuazione della richiamata d.g.r. 9 settembre 2024, n. XII/2995, con d.d.s. 29 novembre 2024, n. 18754, è stato approvato l'Allegato A «Avviso della misura «Credito Adesso Lombardia Factoring»;
- come verificato dal portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia, alla data del 15 ottobre 2026, non sono state presentate operazioni finanziarie ammissibili concesse dai factor alle Piccole e Medie Imprese (PMI) appartenenti ad una delle filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della richiamata d.g.r. 30 novembre 2022, n. XI/7446 e s.m.i., non risultano domande in bozza da parte dei potenziali beneficiari e, conseguentemente, non sussistono agevolazioni o garanzie da salvaguardare né accantonamenti da mantenere sulla relativa dotazione finanziaria;

Considerato che:

- l'accesso al credito rappresenta un fattore essenziale per sostenere gli investimenti, il capitale circolante, la continuità operativa, l'avvio di impresa e la ripresa delle attività economiche danneggiate da calamità naturali;
- il sistema dei Confidi, per la prossimità al tessuto produttivo e la capacità di accompagnamento finanziario, costituisce un canale qualificato per favorire l'accesso al credito delle imprese e dei lavoratori autonomi di minore dimensione;
- Regione Lombardia intende attivare uno strumento regionale denominato «Fondo di Garanzia Lombardia», che operi in modo complementare al Fondo Centrale di Garanzia e preveda linee ulteriori nei segmenti non coperti dal medesimo Fondo;
- l'attivazione del Fondo di Garanzia Lombardia consente di concentrare le risorse regionali in uno strumento di accesso al credito più ampio, articolato e coerente con gli attuali fabbisogni delle imprese lombarde, evitando la frammentazione delle risorse tra misure di garanzia parzialmente sovrapposte;

Visto l'allegato A «Criteri applicativi del "Fondo di Garanzia Lombardia: misura per sostenere l'accesso al credito delle imprese e dei lavoratori autonomi lombardi"», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di:

- disporre la chiusura definitiva della misura «Credito Adesso Lombardia Factoring», tenuto conto che non risultano domande ammesse né garanzie concesse e di demandare al dirigente competente l'adozione degli atti conseguenti;
- destinare integralmente al Fondo di Garanzia Lombardia le risorse della misura «Credito Adesso Lombardia Factoring» (codice gestione 902), pari a euro 19.999.824,60 come da comunicazione di Finlombarda relativa alla situazione finanziaria degli impieghi, degli impegni e delle disponibilità al 30 giugno 2026 del Fondo «Credito Adesso Lombardia Factoring» (codice gestione 902);
- stabilire che le spese derivanti dalla tenuta del conto corrente dedicato al Fondo «Credito Adesso Lombardia Factoring» (codice gestione 902), maturate successivamente al 30 giugno 2026 e fino alla chiusura dello stesso, conseguente all'approvazione della presente deliberazione, trovano copertura sulle giacenze libere rinvenienti dai rendimenti netti maturati per effetto dell'attività di gestione finanziaria (gestione contabile 1003) di competenza della Giunta.
- attivare la misura «Fondo di Garanzia Lombardia» e approvarne i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- confermare Finlombarda s.p.a. quale Soggetto gestore della misura «Fondo di Garanzia Lombardia»;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 5 agosto 2010, n. 14, che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1, comma 1-ter, della legge regionale n. 30/2006, prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione siano svolti, di norma, tramite gli Enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XII/3674 del 20 dicembre 2024 «Approvazione dello schema di convenzione quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027 e della relazione di analisi di mercato e benchmark delle tariffe di Finlombarda s.p.a. ai fini delle valutazioni di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023»;
- la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 raccolta RCC n. 13742, in vigore sino al 31 dicembre 2027;

Visto l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);

Dato atto che la gestione della misura di cui alla presente deliberazione da parte di Finlombarda è prevista con la denominazione «Misura di garanzia regionale» nel Programma Pluriennale delle attività 2026-2028 di cui alla d.g.r. 3 agosto 2026, XII/6691 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad Aria s.p.a. e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2024 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. XII/1998/2024, a seguito della l.c.r. n. 76 del 24 luglio 2026 «Assestamento al bilancio di previsione 2026-2028 con modifiche di leggi regionali»-(atto da trasmettere al consiglio regionale)»;

Dato atto che:

- la l.c.r. n. 76 del 24 luglio 2026, è stata pubblicata sul BURL 11 agosto 2026, n. 33 come Legge Regionale 7 agosto 2026, n. 22 «Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali»;
- le modalità per la gestione della misura e del Fondo di Garanzia da parte di Finlombarda s.p.a. saranno definite in un apposito incarico e i relativi costi, come indicati nel prospetto di raccordo 2026-2028, trovano copertura sul bilancio regionale come di seguito riportato:

| CAPITOLO | COSTI INTERNI/ COSTI ESTERNI | ANNO 2026 | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|---|---|---|---|
| 1.11.104.11300 | Costi interni IVA inclusa | 192.158,65 | 555.814,80 | 508.045,72 |
| 14.01.103.8633 | Costi esterni IVA inclusa | 6.100,00 | 18.300,00 | - |

- Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate nell'incarico:
  - è responsabile dell'istruttoria di ammissibilità delle domande e svolge l'istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - effettua il calcolo dell'ESL secondo le modalità previste dall'Avviso attuativo di successiva emanazione;
  - effettua le attività istruttorie e di liquidazione previste nell'incarico;

Viste:

- la l.r. 27 dicembre 2021, n. 24 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022» all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» inserendo l'articolo 3-quater (Semplificazione degli strumenti finanziari) che dispone quanto segue:
  «1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del d.lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito Confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell'elenco di cui all'articolo 112 del citato decreto legislativo.
  2. I soggetti e i Confidi di cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.»;
- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (TUB) e s.m.i.;

Richiamata la d.g.r. 14 novembre 2022, n. XI/7345 che ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro con gli intermediari finanziari per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali;

Dato atto che sulla misura «Fondo di Garanzia Lombardia», oggetto della presente deliberazione possono operare:

- sulle Linee 1A e 1B:
  - in qualità di soggetti richiedenti, i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (di seguito, «Confidi») iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB, tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis del TUB, oppure nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB, convenzionati con Regione Lombardia a valere sulla Convenzione Quadro di cui alla richiamata d.g.r. 14 novembre 2022, n. XI/7345 e s.m.i. e che abbiano sottoscritto la scheda tecnica della misura che sarà approvata con l'Avviso attuativo dei presenti criteri;
  - in qualità di soggetti finanziatori tutti i soggetti abilitati alla concessione dei finanziamenti ammessi secondo la disciplina applicabile alla singola Linea;
- sulla Linea 2:
  - in qualità di soggetti richiedenti, esclusivamente i Confidi iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB, abilitati alla concessione diretta di finanziamenti nel rispetto della normativa di vigilanza applicabile e convenzionati con Regione Lombardia a valere sulla predetta Convenzione Quadro e che abbiano sottoscritto la scheda tecnica della misura che sarà approvata con l'Avviso attuativo dei presenti criteri;
  - in qualità di soggetti finanziatori i soggetti richiedenti che concedono ed erogano il finanziamento al soggetto beneficiario;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Stabilito che:

- l'agevolazione regionale è concessa ed erogata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (di seguito, Regolamento de minimis)e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
  - l'agevolazione non è concessa a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
  - l'aiuto è determinato attraverso il metodo di cui alla decisione n. 182/2010, è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della garanzia/riassicurazione gratuita concessa;
  - l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, l'agevolazione viene concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- l'intensità di aiuto della riassicurazione delle Linee 1A e 1B è determinata mediante il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) con il metodo di cui alla Decisione della Commissione europea n. 182/2010. L'ESL regionale è calcolato con riferimento alla sola quota di rischio coperta dall'intervento regionale;
- l'intensità di aiuto per la Linea 2 è pari alla somma dell'ESL calcolato con il metodo di cui alla Decisione della Commissione europea n. 182/2010 e del valore nominale del contributo a fondo perduto;
- la quota complessiva di rischio coperta da garanzie pubbliche sulla medesima operazione non può superare l'80% dell'importo del finanziamento erogato dal soggetto finanziatore;
- l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti nel rispetto delle regole applicabili;
- l'agevolazione è attribuita al soggetto beneficiario per il tramite del Confidi (soggetto richiedente per le Linee 1A e 1B o soggetto finanziatore e richiedente per la Linea 2) che si impegna a trasferire integralmente il vantaggio economico derivante dall'intervento regionale;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
  - attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - informino per le imprese iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
  - attestino di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento De Minimis;

Dato atto che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in euro 300.000,00 nell'arco di tre anni;
- come previsto al considerando 11 del Regolamento il periodo di tre anni da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la struttura competente della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;

Ritenuto di demandare al dirigente pro tempore della struttura «Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese» di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali l'approvazione, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui in argomento corredato dalla scheda tecnica di misura, i necessari atti amministrativi, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che l'atto di nomina di Finlombarda quale responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i) sarà aggiornato a seguito dell'approvazione dell'incarico per la gestione della misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di attivare la misura «Fondo di Garanzia Lombardia» e di approvare l'Allegato A «Criteri applicativi del "Fondo di Garanzia Lombardia: misura per sostenere l'accesso al credito delle imprese e dei lavoratori autonomi lombardi"», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura definitiva della misura «Credito Adesso Lombardia Factoring»;

3. Di stabilire che la dotazione finanziaria iniziale della misura «Fondo di Garanzia Lombardia» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, è pari a euro 19.999.824,60, di cui euro 18.000.000,00 destinati alle Linee 1A e 1B ed euro 1.999.824,60 destinati alla Linea 2, ed è assicurata dalle risorse della misura «Credito Adesso Lombardia Factoring» (codice gestione 902), già nelle disponibilità del Soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;

4. Di dare atto che la disponibilità finanziaria del Fondo «Credito Adesso Lombardia Factoring» (codice gestione 902) è risultante dalla comunicazione di Finlombarda s.p.a. relativa alla situazione finanziaria degli impieghi, degli impegni e delle disponibilità al 30 giugno 2026 del Fondo «Credito Adesso Lombardia Factoring» (codice gestione 902);

5. Di stabilire che le spese derivanti dalla tenuta del conto corrente dedicato al Fondo «Credito Adesso Lombardia Factoring» (codice gestione 902), maturate successivamente al 30 giugno 2026 e fino alla chiusura dello stesso, conseguente all'approvazione della presente deliberazione, trovano copertura sulle giacenze libere rinvenienti dai rendimenti netti maturati per effetto dell'attività di gestione finanziaria (gestione contabile 1003) di competenza della Giunta;

6. Di confermare Finlombarda s.p.a. quale Soggetto gestore della misura «Fondo di Garanzia Lombardia»;

7. Di dare atto che le modalità per la gestione della misura da parte di Finlombarda s.p.a. saranno definite in un apposito incarico e i relativi costi, come indicati nel prospetto di raccordo 2026-2028, trovano copertura sul bilancio regionale come di seguito riportato:

| *CAPITOLO* | *COSTI INTERNI/COSTI ESTERNI* | *ANNO 2026* | *ANNO 2027* | *ANNO 2028* |
|---|---|---|---|---|
| 1.11.104.11300 | Costi interni iva inclusa | 192.158,65 | 555.814,80 | 508.045,72 |
| 14.01.103.8633 | Costi esterni iva inclusa | 6.100,00 | 18.300,00 | - |

8. Di inquadrare le agevolazioni della misura «Fondo di Garanzia Lombardia» di cui al presente provvedimento nel rispetto del Regolamento (UE) 13 dicembre 2023 n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

9. Di demandare al dirigente pro tempore della struttura «Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese» di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali l'approvazione, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione corredato dalla Scheda Tecnica di misura, i necessari atti amministrativi, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente - di Regione Lombardia, in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore.

Il segretario: Riccardo Perini

——— • ———

**ALLEGATO A**

| | |
|---|---|
| **TITOLO MISURA** | **CRITERI APPLICATIVI DEL "FONDO DI GARANZIA LOMBARDIA: MISURA PER SOSTENERE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI LOMBARDI"** |
| **FINALITÀ** | La Misura è finalizzata a sostenere l'accesso al credito:<br>– delle imprese<br>– dei lavoratori autonomi con partita IVA individuale, non iscritti al Registro delle Imprese<br>con sede o operatività in Lombardia,<br>favorendo il finanziamento di investimenti produttivi, del fabbisogno di liquidità per capitale circolante e della ripresa delle attività economiche danneggiate da calamità naturali.<br>L'intervento è attuato in collaborazione con i Confidi aderenti e convenzionati ai sensi della Convenzione Quadro sottoscritta con Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 e s.m.i. che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e gli Intermediari Finanziari per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e che abbiano sottoscritto la scheda tecnica della presente Misura.<br>A tal fine, Regione Lombardia interviene mediante:<br>– **Linea 1A**: una riassicurazione regionale sulle garanzie rilasciate dai Confidi, integrativa della riassicurazione concessa dal Fondo Centrale di Garanzia (di seguito anche "FCG") di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996;<br>– **Linea 1B**: una riassicurazione regionale autonoma sulle garanzie rilasciate dai Confidi a favore dei soggetti rientranti nella fascia di valutazione 5 del modello di valutazione del FCG utilizzato da Regione Lombardia e dei soggetti danneggiati da calamità naturali;<br>– **Linea 2:** una garanzia regionale diretta sui finanziamenti concessi ed erogati dai Confidi, abbinata a un contributo a fondo perduto applicato a riduzione del capitale residuo (*capital rebate*), in continuità evolutiva con la misura "Confidiamo nella ripresa" di cui alla D.G.R. XI/5375/2021 e s.m.i..<br>La Misura contribuisce a migliorare le condizioni di finanziabilità dei soggetti beneficiari, favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo, il consolidamento dell'attività economica e il sostegno alla liquidità aziendale.<br>Le Linee 1A, 1B e 2 sono tra loro alternative e non cumulabili. La medesima operazione finanziaria può essere ammessa ad una sola delle tre Linee e non può beneficiare, anche successivamente, di ulteriori interventi a valere sulle altre Linee. |

| | |
|---|---|
| **PRS-S DELLA XII LEGISLATURA** | Pilastro n. 4 "Lombardia terra di imprese e di lavoro"<br>Obiettivo strategico 4.1.2 "Sostenere la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio di impresa". |
| **DOTAZIONE FINANZIARIA** | La dotazione finanziaria complessiva iniziale, eventualmente integrabile con successivi atti, è pari a 19.999.824,60 euro articolata come segue:<br>– euro 18.000.000,00 per le Linee 1A e 1B;<br>– euro 1.999.824,60 per la Linea 2.<br><br>La ripartizione delle risorse tra le Linee 1A e 1B e l'eventuale riallocazione delle disponibilità non utilizzate tra le medesime Linee sono definite con l'avviso attuativo, nel rispetto della dotazione complessiva sopra indicata e sulla base dell'andamento delle domande e del rischio assunto dal Fondo di Garanzia Lombardia (di seguito anche "FGL"). |
| **FONTE DI FINANZIAMENTO** | La dotazione finanziaria è a valere sulle economie della misura Lombardia Factoring relative al Fondo "Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI".<br>Le somme rivenienti dai recuperi e le risorse liberate per operazioni non perfezionate, estinte o non più escutibili possono essere riutilizzate nell'ambito della Misura secondo le modalità definite nell'avviso attuativo e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla relativa fonte finanziaria. |
| **SOGGETTO GESTORE** | Finlombarda S.p.A. opera come Soggetto gestore della Misura con le attività istruttorie individuate da apposito incarico, comprensive anche delle liquidazioni delle garanzie escusse a valere sulle due Linee e del contributo previsto dalla Linea 2. |
| **SOGGETTI RICHIEDENTI E SOGGETTI FINANZIATORI** | **Soggetti richiedenti**<br>Per le Linee 1A e 1B possono operare, in qualità di soggetti richiedenti, i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (di seguito, "Confidi") iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB, tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis del TUB, oppure nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB, convenzionati con Regione Lombardia a valere sulla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 e s.m.i. e che abbiano sottoscritto la scheda tecnica della presente Misura. |

| | |
|---|---|
| | Per la Linea 2 possono operare, in qualità di soggetti richiedenti, esclusivamente i Confidi iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB, abilitati alla concessione diretta di finanziamenti nel rispetto della normativa di vigilanza applicabile e convenzionati con Regione Lombardia a valere sulla predetta Convenzione Quadro e che abbiano sottoscritto la scheda tecnica della presente Misura.<br><br>**Soggetti finanziatori**<br>Per le Linee 1A e 1B, tutti i soggetti abilitati alla concessione dei finanziamenti ammessi secondo la disciplina applicabile alla singola Linea.<br><br>Per la Linea 2, il soggetto finanziatore coincide con il soggetto richiedente che concede ed eroga il finanziamento al soggetto beneficiario. |
| **REGIME DI AIUTO** | L'agevolazione regionale è concessa ed erogata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (di seguito, Regolamento de minimis)e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione).<br>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l'agevolazione viene concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.<br><br>L'intensità di aiuto della riassicurazione delle Linee 1A e 1B è determinata mediante il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) con il metodo di cui alla Decisione della Commissione europea n. 182/2010. L'ESL regionale è calcolato con riferimento alla sola quota di rischio coperta dall'intervento regionale.<br>Per la Linea 2 l'intensità di aiuto è pari alla somma dell'ESL calcolato con il metodo di cui alla Decisione della Commissione europea n. 182/2010 e il valore nominale del contributo a fondo perduto. |

| | |
|---|---|
| | La quota complessiva di rischio coperta da garanzie pubbliche sulla medesima operazione non può superare l'80% dell'importo del finanziamento erogato dal soggetto finanziatore.<br>Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto delle regole applicabili.<br><br>L'agevolazione è attribuita al soggetto beneficiario per il tramite del Confidi (soggetto richiedente per le Linee 1A e 1B o soggetto finanziatore per la Linea 2) che si impegna a trasferire integralmente il vantaggio economico derivante dall'intervento regionale.<br><br><u>Linea 1A e Linea 1B – trasferimento del vantaggio</u><br>Il Confidi applica una riduzione della commissione di garanzia rispetto alla tariffa ordinaria e risultante dal proprio foglio informativo relativo al prodotto abbinato alla riassicurazione regionale.<br>In particolare, per la Linea 1A, il soggetto richiedente applica una commissione di garanzia ridotta rispetto a quella prevista per le operazioni analoghe assistite esclusivamente dalla garanzia del FCG. Tale miglioramento delle condizioni economiche deve risultare dal foglio informativo del prodotto ed essere adeguatamente evidenziato rispetto alle condizioni applicabili in assenza della riassicurazione regionale.<br><br>Per la Linea 1B, il Confidi richiedente applica una riduzione della commissione di garanzia rispetto alle condizioni ordinariamente praticate per operazioni analoghe prive della riassicurazione regionale.<br><br><u>Linea 2 – trasferimento del vantaggio</u><br>Il finanziamento può essere concesso a tasso variabile o a tasso fisso.<br>Per i finanziamenti a tasso variabile, il tasso applicato è pari ad un parametro base più uno spread da definire sulla base della valutazione del rischio, come stabilita nell'avviso attuativo; per i finanziamenti a tasso fisso, il TAN applicato non può essere superiore al 7%. Tale massimale sarà rivalutato annualmente sulla base del tasso Eurirs o IRS (Interest Rate Swap) secondo la seguente modalità: ad una variazione del tasso IRS a 5 anni di oltre 2 punti percentuali consegue una riduzione ovvero un aumento del TAN applicabile pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni. |

| | |
|---|---|
| | Le condizioni applicate devono in ogni caso risultare migliorative rispetto a quelle ordinariamente praticate dal Confidi per operazioni comparabili prive della garanzia regionale.<br>Il Confidi conserva la documentazione attestante le condizioni ordinariamente praticate per operazioni comparabili, le condizioni applicate al finanziamento agevolato e il beneficio economico trasferito al soggetto beneficiario, rendendola disponibile ai fini dei controlli.<br><br>Nel rispetto dei principi generali del Regolamento De Minimis, i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:<br>- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento De Minimis;<br>- informi per le imprese iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;<br>- attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento De Minimis. |
| **SOGGETTI BENEFICIARI** | Possono accedere al Fondo di Garanzia Lombardia, tramite domanda di agevolazione presentata dai soggetti richiedenti, i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:<br>a) per la linea 1A, le imprese ammissibili al FCG, e per le linee 1B e 2, le PMI così come definite nel Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) tempo per tempo vigente, tutte in possesso dei seguenti requisiti:<br>1. siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); per le start-up (intese come le nuove imprese costituite da non oltre 5 anni dalla data di presentazione della domanda regionale) non ancora attive alla data della domanda regionale, l'impresa deve risultare attiva entro la data di erogazione del finanziamento;<br>2. abbiano una sede legale e/o operativa in Lombardia (rilevabile nella visura camerale);<br>b) per tutte le Linee, i lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al Registro delle Imprese in possesso dei seguenti requisiti: |

| | |
|---|---|
| | 1. abbiano dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. secondo le modalità ivi previste e siano titolari di partita IVA attiva;<br>2. abbiano il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".<br>Sono altresì ammissibili alle Linee 1B e 2, i "soggetti danneggiati da calamità naturali" ossia i soggetti la cui sede legale o unità operativa ubicata in Lombardia sia localizzata nei territori interessati da eventi calamitosi di origine naturale e oggetto di segnalazione da parte dei Comune sull'applicativo regionale RASDA (Raccolta Schede Danni).<br>I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda regionale su Bandi e Servizi, eccetto per l'inizio attività delle start-up.<br>Per la Linea 1A, la domanda di agevolazione deve essere presentata entro un massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta di ammissione alla riassicurazione del FCG.<br><br>Sono esclusi:<br>a) i soggetti che operino in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti Istat Ateco 2025 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), tranne le imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;<br>b) i soggetti che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento De Minimis;<br>c) i soggetti in insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento De Minimis;<br>d) le imprese che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) e dall'art. 9 del D.Lgs. n. 184/2025 (di seguito. Codice degli Incentivi) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;<br>e) le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile; |

| | |
|---|---|
| | f) le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice Civile, che non abbiano assolto l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, ove applicabile;<br>g) i soggetti destinatari della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ove applicabile;<br>h) le imprese i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile, per reati che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione ai sensi della normativa vigente.<br>Le disposizioni di contrasto alla delocalizzazione, in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 1 del Codice degli incentivi, sono applicate secondo quanto previsto dalla normativa regionale (art. 2, comma II della L.r. n. 1/2018 e D.G.R. attuativa XI/1993 del 31/07/2019) che non si applica agli aiuti de minimis ed alle agevolazioni diverse dai contributi in conto capitale.<br>Le agevolazioni sono concesse ed erogate nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017 e s.m.i.. |
| **INTERVENTI AMMISSIBILI** | **Linea 1A – Riassicurazione integrativa del FCG**<br>Sono ammissibili le garanzie dirette rilasciate da un Confidi richiedente sulle operazioni finanziarie per le quali il Confidi presenta sia la richiesta di riassicurazione al FCG che la domanda di riassicurazione regionale su Bandi e Servizi.<br>Di seguito le caratteristiche:<br>a) la garanzia del Confidi e la richiesta regionale devono riferirsi al medesimo soggetto beneficiario e alla medesima operazione finanziaria oggetto della richiesta al FCG;<br>b) l'operazione deve ottenere una delibera positiva di ammissione alla riassicurazione del FCG;<br>c) il finanziamento sottostante deve rientrare tra le tipologie ammesse dal FCG secondo le disposizioni operative applicabili alla singola operazione come vigenti ratione temporis, con esclusione delle operazioni a rischio tripartito, e delle ulteriori tipologie di operazioni previste dalla presente Deliberazione; |

| | |
|---|---|
| | d) il soggetto beneficiario deve rientrare nelle fasce di valutazione 2, 3 o 4 del modello di valutazione FCG oppure essere qualificato come start-up non valutabile ("unrated") o come operazione finanziaria di importo ridotto ("unrated") ammessa dal FCG;<br>e) la domanda regionale deve essere presentata a decorrere dalla data di apertura dell'avviso attuativo e prima della delibera del FCG.<br>Entro 7 mesi dalla data di invio al protocollo della domanda regionale, il Confidi richiedente deve integrare la domanda presentata con:<br>a) la delibera positiva di ammissione del FCG;<br>b) la propria delibera di rilascio della garanzia;<br>c) la documentazione attestante l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore.<br>Completata tale fase e la relativa istruttoria, il Responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione dell'agevolazione; diversamente, decorso tale termine, la domanda è dichiarata non ammissibile.<br>Per i requisiti soggettivi e oggettivi comuni alla disciplina del FCG, l'ammissibilità regionale discende dall'esito positivo dell'istruttoria del FCG, secondo quanto previsto nel paragrafo "Istruttoria e valutazione".<br><br>Sono escluse dalla Linea 1A:<br>a) le operazioni in fascia 1 del modello di valutazione FCG;<br>b) le operazioni a rischio tripartito;<br>c) le operazioni finanziarie con erogazioni a stato avanzamento lavori;<br>d) le operazioni già assistite da altra garanzia di Regione Lombardia;<br>e) le operazioni il cui finanziamento rateale sia erogato da Finlombarda S.p.A. con risorse proprie;<br>f) le operazioni il cui finanziamento sia già stato erogato prima della richiesta di riassicurazione al FCG.<br><br>**Linea 1B – Riassicurazione regionale autonoma per soggetti in fascia 5 e soggetti danneggiati da calamità naturali**<br>La Linea 1B è autonoma e non richiede la presentazione di una domanda o di una delibera del FCG.<br>Sono ammissibili le garanzie dirette rilasciate da un Confidi richiedente sui finanziamenti finalizzati all'attività economica |

| | |
|---|---|
| | del soggetto beneficiario e destinati a investimenti o al fabbisogno di liquidità per capitale circolante, qualora ricorra una delle condizioni di seguito indicate:<br>a) il soggetto deve rientrare nella fascia di valutazione 5 del modello di valutazione del FCG rilevata dal Confidi;<br>b) il soggetto deve rientrare tra i soggetti danneggiati da calamità naturali con sede operativa dell'impresa ubicata nelle aree oggetto di segnalazione da parte dei Comuni di danni per calamità naturali, aree oggetto della comunicazione effettuata sull'applicativo regionale RASDA; per le operazioni calamità, il finanziamento è concesso per capitale circolante.<br><br>Sono escluse dalla Linea 1B:<br>a) le operazioni finanziarie con erogazioni a stato avanzamento lavori;<br>b) le operazioni già assistite da altra garanzia di Regione Lombardia,<br>c) le operazioni il cui finanziamento rateale sia erogato da Finlombarda S.p.A. con risorse proprie,<br>d) le operazioni il cui finanziamento sia già stato erogato prima della richiesta di riassicurazione a Regione Lombardia.<br><br>In ogni caso, per le Linee 1A e 1B, la delibera del Confidi per il rilascio della garanzia deve essere successiva alla data di approvazione dell'avviso attuativo della Misura.<br><br>**Linea 2 – Garanzia diretta**<br>In continuità evolutiva con la misura regionale "Confidiamo nella ripresa", sono ammissibili i finanziamenti amortizing concessi direttamente dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari.<br>Di seguito le caratteristiche:<br>a) i finanziamenti devono essere destinati a investimenti o al fabbisogno di liquidità per capitale circolante;<br>b) per i soggetti danneggiati da calamità naturali, il finanziamento è a titolo di capitale circolante;<br>c) il finanziamento deve essere oggetto di delibera positiva del Confidi finanziatore, anche condizionata all'ottenimento della garanzia regionale.<br><br>Su tutte le Linee sono escluse le operazioni finalizzate alla produzione o promozione del gioco d'azzardo. |

| | |
|---|---|
| | Ulteriori caratteristiche degli interventi e degli obblighi dei soggetti beneficiari sono definite nell'avviso attuativo. |
| **TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI** | **Linea 1A**<br>Si applicano i termini di perfezionamento e realizzazione previsti dalle disposizioni operative del FCG applicabili alla singola operazione vigenti ratione temporis.<br>La delibera FCG, la delibera del Confidi e la documentazione attestante l'erogazione devono comunque essere caricate su Bandi e Servizi entro 7 mesi dalla protocollazione della domanda regionale.<br><br>**Linea 1B e Linea 2**<br>I finanziamenti devono essere erogati nei termini indicati nella presente Deliberazione e nell'avviso attuativo. |
| **TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE** | **Linea 1A – Riassicurazione di portafoglio integrativa del FCG**<br>L'agevolazione si configura come una riassicurazione regionale a titolo gratuito su portafogli di garanzie concesse dai Confidi richiedenti. La riassicurazione opera nei limiti di un massimale di prima perdita (CAP) pari al 8% del portafoglio di riassicurazioni rilasciate da Regione Lombardia maturato da ciascun Confidi richiedente.<br>Le modalità di formazione, alimentazione e monitoraggio del portafoglio di riassicurazioni rilasciate da Regione Lombardia saranno disciplinate nell'avviso attuativo.<br>La riassicurazione regionale integra la quota di copertura effettivamente concessa dal FCG. La somma delle quote di riassicurazione FCG e regionale può coprire:<br>a) fino al 95% dell'importo garantito per le operazioni di liquidità, di investimento e di importo ridotto;<br>b) fino al 100% dell'importo garantito per le operazioni a favore di start-up.<br>La quota di riassicurazione regionale è determinata come differenza rispetto alla copertura FCG, nei limiti del CAP e delle risorse disponibili. In ogni caso, la quota complessiva di rischio coperta dalla riassicurazione FCG e dalla riassicurazione regionale non può superare l'80% dell'importo del finanziamento sottostante.<br><br>L'efficacia della riassicurazione regionale è subordinata all'efficacia della riassicurazione del FCG.<br>In sede di escussione, Finlombarda S.p.A. assume come base di riferimento la perdita e l'esposizione ammissibili determinate dal |

| | |
|---|---|
| | FCG, applicando la percentuale regionale deliberata e il CAP residuo, senza duplicare l'istruttoria documentale già svolta dal Gestore del FCG. La liquidazione della riassicurazione regionale è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria dell'escussione della riassicurazione FCG e della conseguente liquidazione da parte del FCG.<br><br>**Linea 1B – Riassicurazione regionale autonoma**<br>L'agevolazione si configura come una riassicurazione regionale, a titolo gratuito, della garanzia concessa dal Confidi richiedente. La riassicurazione può coprire fino al 90% dell'importo garantito dal Confidi per i soggetti in fascia 5 e fino al 95% per i soggetti danneggiati da calamità naturali. Qualora ricorrano entrambe le condizioni, si applica la copertura del 95%.<br>La garanzia del Confidi non può superare l'80% del finanziamento sottostante, la cui durata massima è individuata nell'Avviso attuativo e il cui importo non può superare 500.000,00 euro.<br><br>Le operazioni a favore di soggetti rientranti nella fascia di valutazione 5, entro il limite cumulativo pro tempore vigente per le operazioni di importo ridotto del FCG, devono essere ricondotte alla Linea 1A. Qualora l'operazione non possa essere ammessa dal FCG come operazione finanziaria di importo ridotto per incapienza del relativo limite cumulativo, essa può accedere alla Linea 1B, previa verifica della fascia 5 da parte del Confidi e nel rispetto degli ulteriori requisiti della Linea.<br>Alla domanda il Confidi attesta il limite applicabile, il consumo risultante dalla consultazione del Portale FCG e l'eventuale presenza di richieste in istruttoria.<br><br>**Disposizioni comuni alle Linee 1A e 1B**<br>L'efficacia della riassicurazione decorre dalla data di erogazione del finanziamento sottostante e ha la medesima durata della garanzia rilasciata dal Confidi. Prima di chiedere l'escussione, il Confidi deve aver liquidato la perdita dovuta al soggetto finanziatore, secondo le modalità definite nell'avviso attuativo.<br><br>Fino alla liquidazione della riassicurazione regionale, le attività di recupero sono svolte dal Confidi, direttamente o tramite il |

| | |
|---|---|
| | soggetto finanziatore, con la diligenza necessaria a tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita del Fondo. Le somme recuperate prima della liquidazione riducono la perdita coperta dalla riassicurazione.<br>A seguito della liquidazione, il Fondo acquisisce, nei limiti dell'importo pagato, la corrispondente quota dei diritti di credito e delle garanzie accessorie. Il recupero della quota regionale è curato da Regione Lombardia, mentre il Confidi e il soggetto finanziatore proseguono per le rispettive quote residue. Le somme eventualmente incassate dal Confidi o dal finanziatore e riferibili alla quota regionale sono riversate al Fondo entro sessanta giorni.<br>Il credito di Regione Lombardia derivante dalla decadenza dell'agevolazione o dall'inefficacia della garanzia o della riassicurazione, comprensivo delle somme da restituire, è assistito dalla prelazione prevista dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.<br><br>**Linea 2 – Garanzia diretta di portafoglio e contributo**<br>L'agevolazione si compone di:<br>– una garanzia regionale gratuita sul finanziamento concesso dal Confidi a copertura dell'esposizione per capitale e interessi contrattuali;<br>– un contributo a fondo perduto pari al 12% per le operazioni di investimento e per le operazioni di liquidità e al 15% per le operazioni a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali, riconosciuto, rispettivamente, dopo la restituzione dell'88% o dell'85% della quota capitale.<br><br>La garanzia regionale:<br>– copre fino all'80% dell'importo del finanziamento, nel limite massimo di euro 24.000,00 per le imprese e i professionisti e di euro 40.000,00 per le start-up, le imprese femminili e i soggetti danneggiati da calamità naturali;<br>– opera nei limiti di un massimale di prima perdita (CAP) pari al 20% del valore complessivo nominale dei finanziamenti effettivamente erogati e inclusi nel portafoglio del singolo Confidi finanziatore;<br>– è diretta, esplicita, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, previa intimazione di pagamento al debitore, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione;<br>– è concessa a titolo gratuito. |

| | |
|---|---|
| | Le modalità di formazione, alimentazione e monitoraggio del portafoglio saranno disciplinate nell'avviso attuativo.<br><br>Il finanziamento sottostante deve avere durata massima di 60 mesi, di cui fino a 6 mesi di preammortamento, e importo compreso tra euro 5.000,00 ed euro 30.000,00; per le start-up, le imprese femminili e i soggetti danneggiati da calamità naturali, l'importo massimo è pari a euro 50.000,00.<br><br>Il contributo è pari al 12% per i finanziamenti destinati a liquidità e investimenti, fino a un massimo di euro 3.600,00 e, per i soggetti ammessi al finanziamento massimo di euro 50.000,00, fino a euro 6.000,00. Per i soggetti danneggiati da calamità naturali il contributo è pari al 15% del finanziamento, fino a un massimo di euro 7.500,00. In caso di sovrapposizione tra condizioni rafforzate, si applica la percentuale più elevata.<br><br>Il Confidi applica il contributo a riduzione delle ultime rate, a copertura dell'ultimo 12% o 15% della quota capitale residua, una volta rimborsato rispettivamente l'88% o l'85% della quota capitale del finanziamento.<br><br>Per operazioni non ancora escusse i Confidi sono autorizzati a esprimere il proprio assenso o diniego alle operazioni di modifica contrattuale sui finanziamenti garantiti, fatti salvi i limiti temporali previsti dalla presente Deliberazione, nonché operazioni di saldo e stralcio, sulla base di una relazione documentata recante le relative motivazioni e nel rispetto delle condizioni definite nell'avviso attuativo.<br>È possibile presentare più di una domanda, relativamente a uno stesso soggetto beneficiario, esclusivamente se il finanziamento già oggetto di garanzia è regolarmente estinto. |
| **SPESE AMMISSIBILI** | Non sono previste spese ammissibili individuabili ai fini della concessione della garanzia o della riassicurazione.<br>I finanziamenti sottostanti devono essere destinati a investimenti o al fabbisogno di liquidità per capitale circolante secondo le finalità e le condizioni definite nel presente Allegato e nell'avviso attuativo. |
| **TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA** | Procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs 184/2025. |

| | |
|---|---|
| | Con specifico riferimento alla Linea 1A, l'ordine cronologico è determinato dalla data di protocollazione della domanda regionale, presentata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di ammissione alla riassicurazione del FCG: domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Completata l'istruttoria formale della domanda, il Responsabile del procedimento regionale assume provvedimento di ammissibilità formale. Una volta perfezionata la domanda a seguito del caricamento della delibera positiva del FCG, della delibera del Confidi richiedente e della documentazione attestante l'erogazione del finanziamento entro il termine previsto, il Responsabile del procedimento regionale, a seguito di istruttoria di Finlombarda S.p.A., assume l'atto di concessione o meno della riassicurazione regionale. |
| **ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE** | **Linea 1A – istruttoria**<br>L'istruttoria funzionale alla concessione si articola in due fasi.<br>La prima fase è finalizzata alla verifica dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi. Nell'ambito di tale fase sono effettuate le verifiche di competenza regionale e del Soggetto Gestore.<br>Il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia adotta il provvedimento regionale di ammissibilità formale entro 40 giorni dalla presentazione della domanda.<br>La seconda fase istruttoria, successiva al perfezionamento dell'operazione finanziaria, è finalizzata alla verifica dell'effettiva ammissione alla riassicurazione del FCG, della concessione della garanzia del Confidi e dell'erogazione del finanziamento sottostante, nonché alla conferma degli ulteriori requisiti previsti dalla misura. All'esito positivo di tale fase viene adottato il provvedimento di concessione dell'agevolazione regionale entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione di perfezionamento della domanda.<br>In ottica di semplificazione del procedimento amministrativo, Finlombarda S.p.A. verifica, nelle fasi istruttorie previste dal presente procedimento:<br>a) la regolare costituzione e iscrizione nel Registro delle Imprese, la sede legale e/o operativa in Lombardia e lo stato di attività; per le start-up non ancora attive alla data della domanda, lo stato di attività deve risultare entro la data di erogazione del finanziamento;<br>b) la partita IVA attiva e il domicilio fiscale in Lombardia;<br>c) le esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento de minimis; |

| | |
|---|---|
| | d) lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento de minimis;<br>e) la regolarità contributiva, ove applicabile;<br>f) il rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, il calcolo dell'ESL regionale e gli adempimenti RNA;<br>g) la completezza formale della domanda e la coerenza tra l'operazione regionale e quella presentata e ammessa dal FCG.<br>Per tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, compresi i requisiti previsti dal Codice degli incentivi già oggetto di verifica nell'ambito del FCG, Finlombarda S.p.A. fa proprio l'esito positivo dell'istruttoria del FCG attestato dalla relativa delibera, senza ripetere i controlli né richiedere nuovamente la documentazione già acquisita dal Gestore del FCG.<br><br>**Linea 1B – istruttoria**<br>Finlombarda S.p.A. svolge l'istruttoria di tutti i requisiti di ammissibilità. Per le operazioni in favore di soggetti danneggiati da calamità naturali non è richiesto il possesso della fascia 5.<br>Il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia adotta il provvedimento regionale di concessione o meno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.<br><br>**Linea 2 – istruttoria**<br>Finlombarda S.p.A. svolge l'istruttoria dei requisiti di ammissibilità, acquisendo d'ufficio i dati disponibili e utilizzando le dichiarazioni sostitutive per i requisiti non direttamente verificabili.<br>Il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia adotta il provvedimento regionale di concessione o diniego entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.<br><br>Per le Linee 1A e 1B, la valutazione creditizia resta di competenza del Confidi richiedente e del soggetto finanziatore. Per la Linea 2, resta di competenza del Confidi finanziatore.<br>La verifica della partita IVA attiva e del domicilio fiscale in Lombardia viene effettuata acquisendo da Regione Lombardia l'esito risultante dall'Anagrafe Tributaria per i lavoratori autonomi.<br>In ogni caso, le modalità attuative, la documentazione da presentare e le verifiche da effettuare nell'ambito di ciascuna fase istruttoria sono disciplinati dal relativo avviso attuativo. |

| | |
|---|---|
| **MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE** | **Linee 1A e 1B**<br>La riassicurazione non comporta erogazioni al momento della concessione. L'importo della riassicurazione è liquidato al Confidi a seguito di una richiesta di escussione ammissibile e nei limiti della percentuale concessa e della perdita effettivamente sostenuta; per la Linea 1A, la liquidazione avviene inoltre nei limiti del CAP disponibile.<br>Per la Linea 1A, in sede di escussione, il Confidi trasmette l'esito dell'istruttoria di escussione del FCG e la documentazione regionale richiesta dall'avviso attuativo; l'esito positivo dell'escussione del FCG e la conseguente liquidazione da parte del FCG, costituiscono il presupposto per la liquidazione regionale, nei limiti del CAP maturato sul portafoglio di riassicurazioni. Qualora il FCG accerti il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità o il mancato rispetto di un obbligo rilevante ai fini dell'efficacia, ovvero qualora Finlombarda S.p.A. accerti la mancanza di un requisito regionale ovvero del FCG, la riassicurazione regionale sarà inefficace e non escutibile.<br><br>**Linea 2**<br>La garanzia regionale è liquidata al Confidi a seguito di una richiesta di escussione ammissibile e nei limiti del CAP disponibile. Il contributo a fondo perduto è erogato indirettamente al soggetto beneficiario mediante sconto sulle ultime rate del piano di ammortamento, dopo il rimborso del dell'88% o dell'85% della quota capitale, rispettivamente per il contributo del 12% o del 15%. Il diritto al contributo non matura qualora, prima del raggiungimento della relativa soglia di rimborso del finanziamento, intervenga un evento di rischio o un inadempimento rilevante ai fini dell'escussione. |
| **CONTROLLI, DECADENZA E INEFFICACIA** | Finlombarda S.p.A. effettua controlli documentali secondo le modalità definite nell'avviso attuativo e nell'incarico per la gestione del Fondo.<br>I Confidi trasmettono con cadenza annuale i dati necessari alla verifica e all'aggiornamento dei portafogli delle Linee 1A e 2, secondo le modalità e i termini definiti nell'avviso attuativo. La mancata trasmissione può determinare la sospensione delle nuove ammissioni fino alla regolarizzazione.<br>Per la Linea 1A, Finlombarda S.p.A. acquisisce dai Confidi gli esiti di eventuali controlli e dell'istruttoria di escussione del FCG per i requisiti comuni. |

| | |
|---|---|
| | Per tutte le Linee, la falsità delle dichiarazioni, la mancata produzione dei documenti richiesti e il mancato rispetto dei termini o degli obblighi previsti possono determinare la decadenza o l'inefficacia della garanzia o della riassicurazione, la revoca dell'agevolazione e il recupero degli importi eventualmente liquidati. |